



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 – 26 OTTOBRE 2020

Riunione del giorno 21 ottobre 2020

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 17.20.21 NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Claudio BOLOGNESI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

CLAUDIO BOLOGNESI quale arbitro della gara del 03.02.2020 n. 2137 disputata in Roma tra Nautilus SSD a R.L. contro Pol. Valcanneto A.D.: per essersi rivolto al termine della stessa con toni offensivi nei confronti del Simone Iovino della Nautilus SSD in modo inopinato, inopportuno, violento ed offensivo violando l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 13 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 18 del R.A.T. e artt. 74, 75 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'art. 102 lettere a) del Reg. Giurisd.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto trasmesso in data 4/2/2020 dal sig. Simone Iovino (per il sodalizio Nautilus SSD a R.L.).

Questi assumeva che al termine della partita svoltasi in data 3/2/2020 tra la Nautilus SSD e il Pol. Valcanneto, l'arbitro sig. Bolognesi si sarebbe avvicinato a lui per fornire spiegazioni tecniche relative ad alcune decisioni prese durante il predetto incontro e che, di fronte al rifiuto opposto dallo stesso Iovino di voler parlare di tali questioni, lo avrebbe apostrofato con epiteti ingiuriosi giungendo a minacciare ritorsioni nel caso in cui avesse fatto girare il filmato che lo Iovino stava apparentemente registrando con il telefonino.



A corredo dell'esposto erano prodotte due testimonianze scritte a firma della sig.ra Valentina Bracci e Valeria Pacifico.

Di contro il sig. Bolognesi con memoria depositata a ministero del proprio difensore avv. Sabrina Metta, descriveva in modo del tutto differente l'episodio incriminato, negando di aver mai proferito insulti nei confronti del sig. Iovino ed allegando, a conferma della propria versione dei fatti, altra testimonianza scritta a firma del sig. Stefano Cenci.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Tribunale, esaminata la documentazione prodotta agli atti, le deduzioni delle parti, e le testimonianze scritte da queste offerte, non avendo rilevato evidenti motivi per ritenere la maggiore o minore attendibilità dei testimoni sopra indicati, ritiene che non possa dirsi raggiunta la prova della colpevolezza del sig. Claudio Bolognesi in ordine ai fatti a lui ascritti.

PQM

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione.

Roma, 22 ottobre 2020

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 ottobre 2020